

Scheda informativa sulla notifica di sinistro in caso di estensione della garanzia o caso di assicurazione

Casco totale:

Notificare un sinistro - in maniera semplice e rapida

Vi invitiamo a notificare quanto prima il sinistro online:

www.helvetic-warranty.ch/brack

Oppure chiamate il seguente numero:

Hotline sinistri: **044 563 62 45**

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 18.00

Per la notifica sono necessari i seguenti documenti:

- certificato di Helvetic Warranty GmbH
- numero IMEI o di serie dell'oggetto assicurato (riportato sul dispositivo stesso, sulla confezione o sulla polizza di assicurazione)
- foto del dispositivo danneggiato in caso di evento assicurato.

Una volta accettato il sinistro, sarà avviata la procedura necessaria per la risoluzione del danno.

Estensione della garanzia:

Dopo la scadenza della garanzia del produttore (2 anni a partire dalla data dell'acquisto), notificate il caso di garanzia direttamente a Helvetic Warranty. La procedura è identica a quella applicata se si verifica un caso di assicurazione.

Importante: si precisa che il danno deve essere prima verificato da Helvetic Warranty. In caso di riparazione effettuata senza previo consenso da parte di Helvetic Warranty, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (San Gallo) in qualità di assicuratore e Helvetic Warranty GmbH, Dietikon, in qualità di stipulante.

1. Inizio e durata
a) «Estensione della garanzia» con/senza servizio Premium

L'estensione della garanzia inizia al momento della scadenza della garanzia contrattuale concessa da Brack (garanzia per difetti dell'oggetto) e termina in caso di danno totale o trascorsa la durata prevista pari a 24 mesi. Il servizio Premium (riparazione in loco in caso di danno) inizia a partire dalla data di acquisto.

b) Casco totale

La copertura assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (conformemente al certificato) e termina:

- a) trascorsa la durata prescelta di 12 o 24 mesi
- b) dopo un caso di sinistro (durata 12 mesi) o due casi di sinistro (durata 24 mesi)

2. Diritto di revoca

La revoca dell'estensione della garanzia o dell'assicurazione è consentita entro 7 giorni dalla data di acquisto dell'oggetto assicurato da parte della persona assicurata, purché fino ad allora non sia stato notificato alcun sinistro. Con la dichiarazione di revoca l'estensione della garanzia e/o l'assicurazione si estinguono. Il premio riscosso sarà rimborsato alla persona assicurata.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. La fornitura di servizi in loco viene effettuata esclusivamente in CH/FL e la località deve essere accessibile tramite la rete stradale.

4. Persona assicurata

La persona assicurata è la persona indicata sul certificato. Tale persona deve essere domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

5. Oggetto assicurato

È assicurato il dispositivo nuovo indicato sul certificato di Helvetic Warranty e riportato nell'ambito della copertura «estensione della garanzia» o «casco totale». Le coperture «estensione della garanzia» e «casco totale» si possono stipulare solo contemporaneamente al contratto di compravendita del dispositivo in questione.

In caso di sostituzione del dispositivo nell'ambito di un evento garantito (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa è trasferita al dispositivo ricevuto in sostituzione. Non sono consentite altre forme di trasferimento della copertura assicurativa ad altri dispositivi.

6. Vendita del dispositivo assicurato

In caso di vendita del dispositivo assicurato, con il passaggio della proprietà del dispositivo la copertura assicurativa è trasferita all'acquirente, purché questi abbia il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

7. Eventi assicurati
a) Copertura «estensione della garanzia»

L'assicurazione copre i vizi riconducibili a un difetto di fabbricazione e/o del materiale che riguarda i singoli componenti o l'intero dispositivo.

b) Coperture casco totale

L'assicurazione copre i danni o la distruzione dell'oggetto assicurato causati da:

- a) evento esterno imprevedibile (ad es. caduta)
- b) danni da sabbia
- c) cortocircuito, sovratensione
- d) effetto dell'umidità o di liquido (esclusi i casi di piene e inondazioni)

L'elenco è esaustivo.

8. Prestazioni «casco totale»
a) In caso di danno o distruzione del dispositivo sono previste le seguenti prestazioni:

- In caso di danno parziale: le spese di riparazione fino a un valore massimo pari al prezzo di acquisto (senza abbonamento) del dispositivo assicurato al momento del sinistro. I costi di spedizione al centro riparazioni sono a carico del cliente.
- In caso di danno totale o di riparazione economicamente non sostenibile: il valore del dispositivo assicurato previo deprezzamento del prezzo di acquisto originario (senza abbonamento) del dispositivo assicurato in base alle seguenti tabelle:

Telefoni cellulari

Età del dispositivo in mesi	Risarcimento massimo del prezzo di acquisto
0-6	100%
7-12	80%
13-24	60%

Tutti i dispositivi a eccezione dei telefoni cellulari

Età del dispositivo in mesi	Risarcimento massimo del prezzo di acquisto
0-12	100%
13-24	80%

La prestazione assicurata in caso di danno totale è erogata sotto forma di buono spendibile presso Brack. In caso di danno totale il dispositivo passa nella proprietà dell'assicuratore e deve essere inviato a Helvetic Warranty prima di presentare il buono.

9. Estensione della garanzia**b) In caso di difetto di materiale o di fabbricazione del dispositivo sono previste le seguenti prestazioni:**

- In caso di danno parziale nell'ambito dell'estensione della garanzia standard: le spese di riparazione fino a un valore massimo pari al prezzo di acquisto del dispositivo assicurato al momento dell'evento. I costi di spedizione al centro riparazioni sono a carico del cliente.
- In caso di danno parziale nell'ambito dell'estensione della garanzia Premium: le spese di riparazione fino a un valore massimo pari al prezzo di acquisto del dispositivo assicurato al momento dell'evento. Nel caso dei dispositivi fissi si effettua un intervento a domicilio durante il quale il dispositivo, se possibile, viene riparato sul posto. Se la riparazione non è possibile, il dispositivo viene trasportato al centro riparazioni. Su richiesta, nel caso dei televisori viene fornito un apparecchio sostitutivo in prestito d'uso.
- In caso di danno totale o di riparazione economicamente non sostenibile: il valore del dispositivo assicurato previo deprezzamento del prezzo di acquisto originario del dispositivo assicurato in base alle seguenti tabelle:

Tabella del valore temporale:

Età del dispositivo in mesi	Risarcimento massimo del prezzo di acquisto
24 - 36	80%
36 - 48	60%

10. Franchigia

Nel caso dei telefoni cellulari, la persona assicurata è tenuta al versamento di una franchigia di CHF 70.00 per evento. Per quanto riguarda gli altri tipi di dispositivi, a partire dal secondo evento il cliente sostiene una franchigia di CHF 85.00. La franchigia deve essere pagata anticipatamente tramite carta di credito o bonifico bancario. In seguito alla ricezione dell'importo sarà avviata la procedura necessaria per la risoluzione del danno. In caso di rifiuto del sinistro, la franchigia sarà rimborsata. Per l'estensione della garanzia non si applica alcuna franchigia.

11. Esclusioni generali

L'assicurazione non copre i danni

- causati da incendio o eventi naturali;
- a seguito di disposizioni delle autorità;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia ovvero nella responsabilità del produttore o del venditore;
- all'alloggiamento, ossia alle parti esterne del dispositivo assicurato, qualora non sia compromesso il suo funzionamento;
- causati da mancata osservanza del manuale di istruzioni, perdita di dati, usura, danni software e danni provocati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, di manutenzione, di ripristino o di pulizia;
- a un dispositivo che la persona assicurata non sia in grado di mettere a disposizione;
- riconducibili a un comportamento di dolo o colpa grave dell'avente diritto;
- derivanti da dimenticanza, smarrimento, perdita e furto;
- a un oggetto assicurato di cui non viene fornito il numero IMEI/di serie;
- per i quali il processo di riparazione non venga svolto tramite Helvetic Warranty.

a) Esclusioni per l'estensione della garanzia

L'assicurazione non copre:

- i danni dovuti ad agenti esterni;
- la normale usura di batterie e mezzi di illuminazione;
- i danni che provocano un'azione di richiamo da parte del produttore;
- i danni che ricadono nella garanzia di legge o altre garanzie del costruttore, del commerciante o di un soggetto terzo o che dovrebbero ricadere nella normale prassi commerciale;
- i danni dovuti a negligenza nelle procedure di manutenzione prescritte dal produttore o alla mancata effettuazione delle stesse (eliminazione del calcare, pulizia ecc.);
- i danni derivanti dai materiali di consumo (ad esempio inchiostro, toner, batterie, accumulatori, filtri, lampade di proiettori ecc.);
- i malfunzionamenti causati da altri dispositivi (connettività, gestori di reti, telecomandi ecc.) o virus informatici, alterazioni del software originale (altro sistema operativo).

Si applica inoltre quanto segue:

- Se non è possibile rilevare alcun difetto o se il difetto non è causato dal dispositivo assicurato, potranno essere addebitate le spese dovute a viaggio, verifica ecc.

12. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro 14 giorni dalla presa di conoscenza) a Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietikon (tel. 044 563 62 45 o www.helvetic-warranty.ch/brack), i giustificativi richiesti presentati e, se necessario, si dovrà provvedere a compilare e restituire il modulo per la notifica del danno.

13. Violazione di obblighi

In caso di violazione di disposizioni o di obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate. Quanto sopra non si applica se dalle circostanze risulta evidente che la violazione non è imputabile a colpa.

14. Diritti nei confronti di terzi e di altri fornitori di prestazioni

Qualora vengano erogate prestazioni le quali la persona assicurata avrebbe potuto far valere pretese presso terzi o altri fornitori di prestazioni, tali diritti passano all'assicuratore al momento dell'erogazione della prestazione.

Qualora sussistano diritti nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, la copertura derivante dal presente contratto è limitata alla parte di prestazione eccedente le prestazioni derivanti da altri contratti. Non si fornisce alcuna prestazione per le franchigie derivanti da altri contratti di assicurazione.

15. Foro competente e diritto applicabile

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, la persona assicurata ha a disposizione come foro competente la sede della stipulante (Helvetic Warranty).

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

16. Trattamento dei dati

Helvetic Warranty e l'Helvetia elaborano i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per l'elaborazione di caso d'assicurazione, analisi statistiche e a scopo di marketing. I dati vengono conservati in forma cartacea o elettronica. All'Helvetia è concesso di inoltrare i dati nella misura necessaria a terze parti incaricate dell'elaborazione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori e a società nazionali ed estere dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA ai fini di elaborazione degli stessi. Inoltre, l'Helvetia potrà raccogliere informazioni pertinenti presso uffici pubblici e altri terzi, in particolare sullo svolgimento dei sinistri.